

**(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2014.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) illustra alcuni emendamenti più significativi. Innanzitutto, con l'emendamento 1.10 propone di ridurre da diciotto a dodici mesi i termini per l'adozione dei decreti legislativi, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.7, che - in ragione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informatico dei dati, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione - attribuisce allo Stato la facoltà di esercitare i propri poteri sostitutivi per il completamento della transizione alla modalità operativa digitale e la fissazione di *standard* tecnici.

Inoltre, l'emendamento 1.131 prevede che l'ufficio preposto all'attuazione del processo di digitalizzazione, guidato da un responsabile dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, sia posto alle dirette dipendenze dell'organo politico responsabile. Conseguentemente, a suo avviso, il Parlamento potrebbe monitorare non tanto la legittimità dei decreti legislativi, quanto l'effettivo conseguimento degli obiettivi attribuiti a tale ufficio in base ad un apposito *business plan*, nel quale siano precisati tempi e risorse necessarie.

L'emendamento 5.26 propone di ridurre da due anni a quattro mesi il termine per l'annullamento del provvedimento amministrativo in autotutela, al fine di garantire maggiore certezza alle attività imprenditoriali che possono stimolare l'economia del Paese.

Illustra, quindi, l'emendamento 10.3, con il quale si precisa che, nell'ambito del sistema della dirigenza pubblica, i ruoli debbano essere distinti per specifiche professionalità e specializzazioni, anche al fine di evitare il ricorso a consulenze esterne e per assegnare all'amministrazione, nell'ambito del mercato, una posizione non subalterna a quella dei soggetti fornitori di beni e servizi.

Inoltre, con l'emendamento 10.170 propone di aumentare, da tre a cinque anni, la durata degli incarichi dirigenziali, per rafforzare l'autonomia e indipendenza dei dirigenti pubblici.

Infine, illustra l'emendamento 15.6 che, in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, prevede l'applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società *in house*, al fine di consentire un controllo diretto sugli organi della società, ed esclude la facoltà di prorogare la durata delle concessioni, per evitare il conseguimento di rendite monopolistiche.